

<p>DECISIONE – PROG. N° 17/2022</p> <p>Approvata il 29 Giugno 2022</p> <p><b>Copia</b></p>	<p><b>ASP AZALEA</b></p> <p>AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE</p> <p>D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342</p> <p><b>Amministratore Unico</b></p>
<p><b>OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE EX ART. 30 DEL D. LGS. N° 165/2001 E ART. 14 DEL CCNL DI COMPARTO DEL 22/1/2004 TRA ASP AZALEA E IL COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, PER LA GESTIONE DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE.</b></p>	

L'anno **2022**, il giorno **29 giugno**, alle ore **15,00**, in video conferenza, si presenta l'Amministratore Unico della ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 8 del 29 ottobre 2020, n. 8, nella persona del Signor Francesco Botteri per la decisione inerente l'oggetto.

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA.

#### L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- Il Comune di Castel San Giovanni con determinazione n° 443 del 10/6/2022 ha deciso di adeguare il provvedimento di rinnovo di accreditamento definitivo n. 779 del 22.12.2017 (come confermato dall'atto n. 495 del 17.07.2018 ed esteso nella durata dall'atto n. 973 del 24.12.2020) del servizio di assistenza domiciliare gestito da ASP Azalea, Corso Matteotti 124, Castel San Giovanni come di seguito riportato:

COMUNI IN CUI VIENE EROGATO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE	COMUNI IN CUI VIENE EROGATO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVA	DECORRENZA DEL RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO	SCADENZA DEL RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO
Castel San Giovanni	/////	01.01.2018	31.12.2022
Alta Val Tidone	Alta Val Tidone	01.07.2022	
Pianello Val Tidone	Pianello Val Tidone	01.07.2022	

- con deliberazione n° 2 del 17/6/2020 l'Assemblea dei soci ha adottato le linee d'indirizzo per la predisposizione delle convenzioni ex art. 18 del Contratto di servizio 2019-2023 per la gestione di attività socio assistenziali;
- il Comune di Pianello V.T. è interessato alla stipula di apposita convenzione per assegnare in posizione di comando una unità di personale da assegnare al servizio di assistenza domiciliare e che a tal fine le due amministrazioni hanno concordato l'assegnazione della Sig.a P.B.I. con il profilo professionale di OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (Cat. B3/B7);

VISTO l'art. 30, comma 2-sexies del D. Lgs. n° 165/2001, come aggiunto dall'art. 13, comma 2 della legge n° 183/2010;

VISTO lo schema di convenzione allegato, composto da n. 7 articoli;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

**DECIDE**

Di approvare l'allegato "SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE EX ART. 30 DEL D. LGS. N° 165/2001 E ART. 14 DEL CCNL DI COMPARTO DEL 22/1/2004 TRA ASP AZALEA E IL COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, PER LA GESTIONE DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE", per le motivazioni esposte in premessa.

=====

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto.

Il Segretario  
(F.to Mauro Pisani)

L'Amministratore Unico  
(F.to Francesco Botteri)

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE EX ART. 30 DEL D. LGS. N° 165/2001 E ART. 14 DEL CCNL DI COMPARTO DEL 22/1/2004 TRA ASP AZALEA E IL COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, PER LA GESTIONE DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE.**

Il giorno \_\_ del mese di giugno dell'anno duemilaventidue, tra:

- 1) ASP Azalea, con sede legale in Castel San Giovanni, Corso Matteotti 124, P.IVA 01538050335 – C.F. 91094630331, rappresentata dall'Amministratore Unico Francesco Botteri, domiciliato per la carica presso la sede;
- 2) Il Comune di Pianello V.T., con sede in Pianello V.T., C.F./P.IVA 00229520333, rappresentato da Perina Tiziana in qualità di Responsabile del Servizio, domiciliato per la carica presso la sede;

Premesso che:

- Il Comune di Castel San Giovanni con determinazione n° 443 del 10/6/2022 ha deciso di adeguare il provvedimento di rinnovo di accreditamento definitivo n. 779 del 22.12.2017 (come confermato dall'atto n. 495 del 17.07.2018 ed esteso nella durata dall'atto n. 973 del 24.12.2020) del servizio di assistenza domiciliare gestito da ASP Azalea, Corso Matteotti 124, Castel San Giovanni come di seguito riportato:

COMUNI IN CUI VIENE EROGATO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE	COMUNI IN CUI VIENE EROGATO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO EDUCATIVA	DECORRENZA DEL RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO	SCADENZA DEL RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO
Castel San Giovanni	///////	01.01.2018	31.12.2022
Alta Val Tidone	Alta Val Tidone	01.07.2022	
Pianello Val Tidone	Pianello Val Tidone	01.07.2022	

- con deliberazione n° 2 del 17/6/2020 l'Assemblea dei soci ha adottato le linee d'indirizzo per la predisposizione delle convenzioni ex art. 18 del Contratto di servizio 2019-2023 per la gestione di attività socio assistenziali;
- l'Amministratore unico con decisione n° 15 del 3/8/2020 ha adottato lo schema di convenzione da utilizzare;
- il Comune di Pianello V.T. è interessato alla stipula di apposita convenzione per assegnare in posizione di comando una unità di personale da assegnare al servizio di assistenza domiciliare e che a tal fine le due amministrazioni hanno concordato l'assegnazione della Sig.a PERFETTI BARBARA IRMA con il profilo professionale di OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (Cat. B3/B7);

VISTO l'art. 30, comma 2-sexies del D. Lgs. n° 165/2001, come aggiunto dall'art. 13, comma 2 della legge n° 183/2010:

*2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto;*

VISTO l'art. 14 del CCNL di comparto del biennio 2002-2003 del 22/1/2004:

*1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.

6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.

Tutto quanto sopra premesso, essendo intenzione delle parti procedere con apposito atto formale, si concorda la seguente convenzione, a valere a ogni effetto di legge.

#### ART. 1

##### Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### ART. 2

##### Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'assegnazione, ai sensi della normativa citata in premessa, della dipendente del Comune di Pianello Val Tidone Sig.a PERFETTI BARBARA IRMA ad ASP Azalea per lo svolgimento di mansioni del proprio profilo professionale nell'ambito del Servizio di assistenza domiciliare accreditato.

L'assegnazione della suddetta dipendente avviene per motivate esigenze organizzative del Comune di Pianello Val Tidone e previo consenso della lavoratrice interessata, che passa alle dipendenze funzionali di ASP Azalea.

ASP Azalea s'impegna a garantire, per quanto possibile, la stabilità della dipendente addetta al servizio convenzionato.

#### ART. 3

##### Durata

La durata della presente convenzione è fissata dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

#### ART. 4

##### Tempo di lavoro di assegnazione

La dipendente individuata all'art. 2 verrà assegnata ad ASP Azalea per n° 18 ORE SETTIMANALI, durante l'orario di lavoro ordinario. L'articolazione di tale orario avverrà di comune accordo tra ASP Azalea e Comune, tenendo conto delle rispettive esigenze. L'orario di assegnazione della dipendente avviene "al lordo" di qualsiasi assenza dal servizio, per qualsiasi causa. Le assenze soggette ad autorizzazione sono a carico dell'ente interessato, per la parte di propria competenza. L'orario di lavoro prestato presso il Comune comprende i rapporti diretti con l'utenza, i rapporti con gli altri enti, istituzioni, servizi specialistici presenti sul territorio.

Il luogo dove verrà prestato tale servizio è individuato prioritariamente nel Comune di Pianello V.T. ed occasionalmente nel Comune di Alta Val Tidone, con una sistemazione che garantisca il rispetto delle normative e dei protocolli di sicurezza in materia di lavoro.

#### ART. 5

##### Rapporti finanziari

ASP Azalea rimborserà al Comune di Pianello Val Tidone tutti i costi sostenuti per il comando della dipendente interessata, con le specifiche di cui al precedente art. 4.

#### ART. 6

##### Scioglimento della convenzione

La presente convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- 1) per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro della dipendente assegnata;
- 2) per scadenza naturale;
- 3) per risoluzione consensuale da parte degli enti convenzionati;
- 4) per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni da parte dell'Ente recedente. Il recesso da parte di ASP Azalea deve essere adeguatamente motivato. In caso di recesso da parte del Comune, ASP Azalea verificherà prioritariamente la possibilità di inserire la dipendente nei propri servizi. Qualora questo non fosse possibile, il Comune dovrà sostenere i relativi oneri secondo specifici accordi con ASP Azalea, in modo tale che nessun costo ricada sugli altri Comuni del Distretto di Ponente.

#### ART. 7

##### Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di enti locali.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con oneri suddivisi al 50% tra le parti.

Per il Comune di Pianello V.T.

Responsabile del Servizio

Tiziana Perina

---

Per ASP Azalea

L'Amministratore Unico

Francesco Botteri

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castel San Giovanni, lì 29/06/2022

Il Segretario